

**Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 15 gennaio 2016 n. 1363**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo - Presidente

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 3.4.2014 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI STASI Antonella; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.4.2014 il Giudice di Pace di Torre Annunziata dichiarava gli odierni ricorrenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), responsabili del reato di cui all'articolo 731 c.p. e li condannava alla pena di euro 30,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite il proprio difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all'articolo 731 c.p..

I ricorrenti deducono che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, faceva erronea applicazione dell'articolo 731 c.p., riferibile alla sola condotta omissiva di far impartire l'istruzione elementare, in quanto riteneva la penale responsabilita' degli imputati senza considerare che la figlia minore dei coniugi (OMISSIS) frequentava, invece, istituto di istruzione secondaria superiore.

2. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza con le conseguenti statuizioni di legge.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' fondato.

2. L'articolo 731 c.p., si limita a sanzionare l'inosservanza dell' obbligo, correlato alla legislazione vigente al momento della emanazione del codice penale, di impartire ai minori l'istruzione elementare.

Il diritto di fruizione della scolarita' e' stato ampliato dall'articolo 34 Cost., e fissato in anni otto.

In attuazione di questo principio programmatico, l'obbligo in esame, ed il relativo dovere di osservarlo, e' stato esteso sino al termine della scuola media (o, comunque, sino al quindicesimo anno di eta') dalla Legge n. 1859 del 1962, art 8.

La suddetta norma ha integrato il precetto originario dell'articolo 731 c.p., esplicitando che la pena ivi prevista punisce anche l'inosservanza dello obbligo di istruzione postelementare.

Successivamente, la Legge n. 9 del 1999 ha elevato la soglia della scolarizzazione da otto a dieci anni senza provvedere ad istituire una sanzione per la violazione del precetto.

Successivamente la Legge n. 53 del 2003 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) ha ulteriormente esteso l'obbligo scolastico oltre la scuola media; la citata legge, articolo 2, lettera e), recita che "la fruizione della offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato".

L'intento non ha avuto una pratica attuazione in quanto nessuna normativa ha introdotto una sanzione penale per l'inadempienza dello obbligo scolastico oltre la scuola media secondaria di primo grado; ne' una tale estensione puo' essere fatta dallo interprete perche' si tradurrebbe in una inammissibile interpretazione analogica in malam partem (cfr. Sez. 3 , n 22037, Rv. 247630; Sez. 3 , 35396/2008).

L'articolo 731 c.p., quindi, punisce sia l'inosservanza dell'obbligo scolastico elementare che quello medio inferiore ma non perche' si tratti di una norma in bianco, ma perche' il legislatore con la Legge n. 1859 del 1962, articolo 8 e' intervenuto modificando il precetto di cui all'articolo 731 c.p. ed estendendo la sanzione anche all'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore (Sez. 3 , n. 44168 del 22/10/2008, Rv. 241682).

Poiche' risulta che la minore ha oMESSO di frequentare la scuola media superiore, si deve concludere che il fatto per cui e' processo non sussiste.

3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche' il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.